



**Studio  
Passarelli**

**News per i Clienti dello studio**

**Ai gentili clienti  
Loro sedi**

## **DL Renzi: le novità in materia fiscale dopo la conversione in legge**

**(DL n. 66 del 24.04.2014, legge di conversione n. 89 del 23.06.2014)**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **con la legge di conversione n. 89 del 23.06.2014 sono state apportate alcune modifiche alle disposizioni contenute nel DL n. 66 del 24.04.2014.** In materia di **credito IRPEF** (ovvero il bonus di 80 euro per i lavoratori dipendenti ed assimilati) viene previsto che **con legge di stabilità 2015 siano adeguatamente presi in considerazione i carichi di famiglia dei lavoratori e che il bonus sia concesso ai lavoratori in via automatica.** In riferimento alle **rivalutazioni dei beni d'impresa si deve segnalare il "ritorno" della tassazione in tre rate (16.06, 16.09, 16.12), con possibilità di compensazione.** In materia **TASI**, invece, si segnala: i) la previsione secondo cui, **dal 2015, i comuni**, per garantire la massima semplificazione degli adempimenti, **dovranno inviare ai contribuenti il bollettino per il pagamento dell'imposta;** ii) **per l'anno 2014, per i comuni che non hanno deliberato, in merito alla TASI, entro il 23.05.2014, il versamento della prima rata dell'imposta è prorogato al 16.10.2014.** In materia di **rateizzazione dei debiti tributari** si segnala che è stata prevista la **possibilità di richiedere un piano di rateazione straordinario ai soggetti decaduti dal beneficio entro il 22.06.2013:** tali soggetti potranno **ottenere un nuovo piano di rateazione non prorogabile e fino a 72 rate.** In riferimento alla decadenza del nuovo piano si segnala che viene previsto il **disconoscimento del beneficio anche solo con il mancato pagamento di due rate non consecutive. Coloro che sono interessati a tale possibilità dovranno presentare apposita domanda entro e non oltre il prossimo 31.07.2014.**

1

## Premessa

---

Con la conversione in legge (n. 89 del 23.06.2014) del DL n. 66 del 24.04.2014 **sono state confermate, seppure con modifiche, le disposizioni tributarie contenute nel c.d. DL Renzi.** Ci si riferisce, in particolare, al **bonus di 80 euro riconosciuto ai lavoratori subordinati e parasubordinati ed alla riduzione delle aliquote IRAP previste dagli articoli 1 e 2 del DL n. 66/2014:** in riferimento a tali disposizioni, comunque, non sono state previste modifiche di particolare rilevanza. La legge di conversione ha inciso, invece, in modo più marcato sulla **disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa: viene prevista la possibilità di rateizzare l'importo in tre rate con scadenza 16.06/16.09/16.12, con possibilità di compensazione delle somme.**

Per quanto concerne la **compensazione dei crediti nei confronti della pubblica Amministrazione viene estesa la possibilità di compensare tali somme con quelle dovute per effetto dell'applicazione degli istituti deflativi del contenzioso** (ci si riferisce, in particolare, all'accertamento con adesione, all'acquiescenza, alla conciliazione giudiziale ecc).

Di seguito le novità contenute nella legge di conversione del DL Renzi.

## Novità in materia fiscale

---

### Bonus di 80 euro mensili per i lavoratori

Nella prospettiva della **revisione del prelievo fiscale sul lavoro dipendente viene prevista un'agevolazione** (consistente in un credito d'imposta rapportato nel periodo di lavoro nell'anno) **fino a 80 euro mensili per i redditi inferiori a 26.000 euro all'anno.**

Possono beneficiare di tale agevolazione i **lavoratori dipendenti ed i titolari di reddito assimilato al lavoro dipendente, ai collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi ed in riferimento ai lavori socialmente utili.**

Non possono beneficiare dell'agevolazione, invece, coloro che ricevono **redditi da pensione e gli incapienti** (salvo in particolari situazioni).

Il credito, a seconda della soglia di reddito posseduta, spetta entro i seguenti limiti:

→ nel limite **di 80 euro al mese, per complessivi 640 euro all'anno,**

**per i lavoratori con reddito tra gli 8.000 euro e i 24.000 euro;**

→ se il reddito è **superiore a 24.000 ma inferiore a 26.000** il bonus è pari a:

$$640 \text{ euro} * (26.000 - \text{reddito complessivo}) / 2.000$$

→ se il reddito è **superiore a 26.000 non aspetta alcun bonus.**

Il credito viene **riconosciuto automaticamente dal sostituto d'imposta** (senza la presentazione di alcuna richiesta/domanda) a partire dalle **retribuzioni erogate successivamente al 24.04.2014.**

#### SCHEMA RIASSUNTIVO

<b>A chi spetta</b>	Lavoratori dipendenti Soggetti che percepiscono redditi assimilati al lavoro dipendente Redditi da lavori socialmente utili Collaborazioni a progetto, collaborazioni coordinate e continuative	
<b>A chi non spetta</b>	Soggetti incapienti (se il soggetto risulta incapiente per effetto dell'applicazione della detrazione sul lavoro dipendente)	
<b>Il beneficio</b>	<b>Reddito maggiore a 8.000, inferiore a 24.000</b>	80 euro al mese
	<b>Reddito da 24.000 fino a 26.000</b>	Il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.
	<b>Reddito superiore a 26.000 euro</b>	Nessuna agevolazione

La legge di conversione ha previsto, **a partire dal 2015** ed in un contesto di

stabilizzazione della riduzione del cuneo fiscale, **la valorizzazione dei carichi familiari dei lavoratori ai fini della concessione di tale bonus.**

#### **Rateazione straordinaria per dilazioni decadute**

Le disposizioni contenute nella legge di conversione del **DL n. 66/2014** hanno previsto **l'istituzione di un'ipotesi straordinaria di rateazione per i piani decaduti prima del 22.06.2013.** Qualora sia presentata apposita istanza entro e non oltre il prossimo **31.07.2014**, i contribuenti potranno beneficiare di un nuovo piano di rateazione straordinario, a cui non si applicano le regole ordinarie in materia di proroga e decadenza.

In particolare, **il piano di rateazione straordinario:**

- ha **durata massima di 72 rate;**
- **non può essere prorogato;**
- decade **nel caso di mancato pagamento di sole due rate, anche non consecutive.**

#### **IMU e terreni montani**

Per effetto di una modifica alle esenzioni in materia di **IMU**, **l'esenzione prevista per i terreni agricoli che ricadono in zone montane o collinari viene concessa a seconda dell'altitudine e differenziata a seconda che i terreni siano posseduti da coltivatori diretti/IAP o altri soggetti** (secondo i criteri individuati con apposito decreto).

Ai terreni a **immutabile destinazione agro silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile**, secondo quanto previsto dalla legge di conversione del DL, **viene concessa l'esenzione anche se non ricadono in zone montane o di collina.**

#### **Rivalutazione dei beni d'impresa**

Il DL n. 66/2014 prevede una novità in materia di **rivalutazione dei beni d'impresa**, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nella **legge di stabilità per il 2014 e concernente i beni d'impresa risultanti dal bilancio 2012 e ancora presenti al 31.12.2013, nonché per l'affrancamento della riserva di rivalutazione.**

Viene stabilito che **i versamenti devono essere effettuati in tre rate**

**ricadenti il 16.06/16.09/16/12.** Viene prevista, inoltre, la possibilità di **compensare le somme dovute.**

**Tassazione  
rendite  
finanziarie e  
capital gain**

**A partire dal 01.07.2014** vengono **aumentate le imposte sulle rendite finanziarie e sui capital gain.** Sono interessati dall'intervento, in particolare, le somme previste dall'articolo 44 TUIR (ovvero interessi, premi ed altri proventi) e dall'art. 67 comma 1 lettera da c-bis) a c-quinques) TUIR (ovvero ai redditi diversi). Rimangono esclusi i **titoli di stato**, che continuano a scontare l'aliquota del **12,5%**.

Per effetto di tali modifiche **gli utili e le plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate** verranno assoggettate ad un'imposta sostitutiva pari al **26%**, in luogo dell'aliquota del **20** (che rimane applicabile solamente fino al prossimo 30.06.2014).

Viene prevista, inoltre, l'integrazione degli artt. 5, 6 e 7, D.Lgs. n. 461/97 a seguito della quale **i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'art. 31, DPR n. 601/73 e dalle obbligazioni emesse da Stati non "black list" vanno computati nella misura del 48,08% dell'ammontare realizzato.**

Le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi possono essere **dedotti dalle relative plusvalenze / redditi diversi realizzati successivamente al 30.6.2014, per una quota pari al:**

- **48,08%** del loro ammontare se realizzati fino al 31.12.2011;
- **76,92%** del loro ammontare se realizzati dall'1.1.2012 al 30.6.2014.

**Versamenti e  
servizi telematici**

Secondo quanto stabilito dal DL n. 66/2014 **i versamenti delle imposte e dei contributi a partire dal prossimo 01.10.2014 deve essere effettuato utilizzando esclusivamente:**

- i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per i cosiddetti modelli **F24 a zero;**
- i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e degli intermediari della riscossione qualora siano state effettuate compensazioni e il modello **F24 presenti un saldo da versare;**

→ i servizi telematici dell'Agenda delle Entrate e degli intermediari della riscossione per i modelli **F24 di importo superiore a 1.000 euro**.

Le novità si applicano anche in riferimento ai contribuenti privi di partita IVA: **la presentazione cartacea del modello F24, di fatto, è consentita solamente nell'ipotesi di importi fino a 1.000 euro.**

#### **Riduzione dell'aliquota IRAP**

Viene prevista, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 la **riduzione dell'aliquota IRAP**. Per effetto della modifica **le aliquote applicabili per il 2014 sono le seguenti:**

<b>ALIQUTA IRAP 2014</b>	
<b>Ipotesi</b>	<b>Aliquota</b>
Generalità dei soggetti	3,5% (vecchia aliquota 3,9%)
Imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	3,8% (vecchia aliquota 4,2%)
Banche ed enti e società finanziari	4,2% (vecchia aliquota 4,65%)
Imprese di assicurazione	5,3% (vecchia aliquota 5,9%)
Imprese operanti nel settore agricolo e coop della piccola pesca e loro consorzi	1,7% (vecchia aliquota 1,9%)

Si deve segnalare, inoltre, **che è stata ridotta la capacità di intervento delle Regioni sulle aliquote**. Per effetto della modifica apportata dal DL **le regioni potranno modificare le aliquote solamente dello 0,92%**.

#### **Acconto IRAP 2014**

Ai fini della **determinazione dell'acconto IRAP 2014**, in caso di utilizzo del **metodo previsionale** va applicata l'aliquota nella misura del 3,75% (per la generalità dei soggetti), 4% (per le imprese concessionarie), 4,50% (per le banche), 5,70% (per le assicurazioni) e 1,80% (per le imprese agricole).

#### **Produzione**

Secondo quanto previsto dal DL convertito, **a partire dal 2015 il reddito**

## energia pulita

**derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agro-forestali effettuate da parte di imprenditori agricoli** (utilizzo di biomasse per la produzione di biogas) che **costituiscono attività agricole connesse**, finora qualificato come agrario, va determinato applicando il **coefficiente di redditività del 25% all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA.**

Per il 2014 **si considerano attività connesse** e produttive di reddito agrario, la **produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali sino a 2.400.000 kWh all'anno** e **fotovoltaiche fino a 260.000 kWh all'anno nonché carburanti ottenuti da produzioni vegetali** provenienti prevalentemente dal fondo e di **prodotti chimici derivati da prodotti agricoli** provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli.

## TASI


Dall'anno 2015 **i comuni dovranno provvedere**, al fine di semplificare nella maggiore misura possibile il contribuente, ad **inviare i bollettini che indicano l'importo da versare a titolo di TASI.**

Viene previsto, inoltre, **che la prima rata sia prorogata al 16.10.2014 qualora il comune non abbia deliberato entro il 23.05.2014 il regolamento.**

## Compensazione dei crediti nei confronti della PA

In riferimento alla **compensazione dei crediti verso la PA** vengono previste **due principali modifiche:**

→ le imprese ed i lavoratori autonomi che effettuano somministrazioni, forniture e appalti e prestazioni professionali nei confronti della PA, possono **compensare le somme "da accertamento tributario" dovute relativamente ad alcuni istituti definitivi della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso** (accertamento con adesione, adesione ai PVC, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, reclamo e mediazione, ecc.) **utilizzando i crediti vantati nei confronti dello Stato / Regioni / Enti** (la legge di conversione ha eliminato il requisito temporale concernente la maturazione del credito fino al 31.12.2012);



→ è differito dal 31.12.2012 al 30.09.2013 il termine entro il quale devono essere stati notificati i ruoli al fine di poter compensare le relative somme con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della PA per somministrazioni, forniture e appalti.

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti